



# COMUNE DI CATENUOVA

## PROVINCIA DI ENNA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 94/2015 del Reg.

data 04/08/2015

**OGGETTO :** PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, SEZIONE LAVORO, AVVERSO LA SENTENZA N. 128/2015 R.G. EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE LAVORO IN DATA 12/05/2015. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

L'anno duemilacinque <sup>quindici</sup> il giorno 04 del mese di AGOSTO alle ore 21.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P      A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GUAGLIARDO Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4. COLICA Laura Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. CASTIGLIONE Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE 4 1

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Fogusi Salvatore M.. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 103 datata 04/08/2015

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

#### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1) .....

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

con separata unanime votazione chiedere il controllo preventivo di legittimità sulla presente delibera; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e deppennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, SEZIONE LAVORO, AVVERSO LA SENTENZA N. 128/2015 R.G. EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE LAVORO IN DATA 12/05/2015. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

Proponente IL SINDACO

Redigente: IL RESP. SERVIZIO

**PREMESSO** che con sentenza n. 128/2015 il Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, riconosceva il diritto del dipendente PRIVITERA Giacomo alla corresponsione dell'indennità di Protezione Civile e dell'indennità di responsabilità di servizio per gli anni 2005, 2006 2007 e fino al maggio 2008 ai sensi del CCNL di riferimento oltre interessi e rivalutazione monetaria;

**EVIDENZIATO** che con la predetta Sentenza, il giudice condanna il comune di Catenanuova al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale ex art 13 L.R. 17/90 a far data dal giugno 2005 fino al maggio 2008 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi non versati in relazione alle voci retributive e per i periodi indicati e al pagamento dei due terzi delle spese di lite che liquida in euro 2.524.33 da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, compensando tra le parti la restante quota;

**VISTA** la nota trasmessa dall'Avv. Dario Sammartino, procuratore legale di questo Ente, il quale rileva che è opportuno ed utile ricorrere in appello nei confronti della sentenza nr 128/2015 emessa dal Tribunale di Enna;

**PRESO ATTO CHE**, in virtù della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012 "*Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica*" pubblicata Gazzetta Ufficiale N. 170 del 23 Luglio 2012, esiste un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi ricompresi gli Enti Locali, a presentare appello contro le sentenze di condanna al riconoscimento di miglioramenti economici al proprio personale;

**RITENUTO** che questa Amministrazione intende uniformarsi alle previsioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012 "*Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica*" volendosi proporre ricorso in appello al fine di richiedere la riforma della sentenza n. 622/2013 emessa dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro ;

**RITENUTO** opportuno e necessario, al fine della proposizione del ricorso in appello innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta, provvedere mediante l'acquisizione di un incarico legale;

**EVIDENZIATO** che la nomina del suddetto legale, sia indispensabile alla luce di quanto previsto nella citata Direttiva nonché necessaria per la proposizione di ricorso in appello al fine di richiedere la riforma della sentenza n. 128/2015 emessa dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro;

**PROPONE**

**CHE LA GIUNTA MUNICIPALE**

**DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 dell l.r. nr. 10/1991:



STUDIO LEGALE  
**FILIPPO LIPIANI**

Via Aidone, 31 Enna 94100  
Tel./Fax 0933 606208 Cell 347 6583446  
e-mail: info@filippolipiani.it

COMUNE DI CATENANUOVA  
(Prov. di ENNA)  
14 MAG 2015  
Prot. n. 4288

TRIBUNALE DI ENNA  
SEZIONE LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 205110 P.G.  
N. 1136 Cron  
N. Rep  
- Sindaco -  
- AA. GG.  
14.5.2015  
L

Il Giudice del lavoro dott. ssa Anita Siliotti, alla pubblica udienza svolta in data 4 marzo 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

**SENTENZA**

Nella controversia vertente tra:

**Privitera Giacomo** nato a Catenanuova il 26.9.1955, ivi residente in Piazza Indipendenza 18 c.f. PRVGCM55P26C353I, elettivamente domiciliato in Enna via Aidone n. 31 presso lo studio dell'avv. Filippo Lipiani che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

Contro

Il **Comune di Catenanuova**, nella persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato presso il Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Sammartino per procura in atti;

oggetto : crediti lavoro

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ricorso del 15.11.2010 l'istante, premesso di essere dipendente di ruolo del Comune di Catenanuova con la qualifica di Istruttore di vigilanza categoria C3, deduceva di essere creditore dell'Ente delle somme dovutegli per le mansioni svolte nel corso degli anni 2005,2006,2007,2008, a titolo di 1). Turni di pronta reperibilità espletati dal maggio 2005 al dicembre 2005 e dal luglio 2006 al marzo 2007; 2). Indennità di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale ex art. 13 L.R. 17/90 per avere egli svolto le funzioni di cui all'art. 5 della L. 65/1986 dal giugno 2005 al maggio 2008; 3) indennità di Protezione Civile , straordinario interventi di pronta reperibilità e indennità di responsabilità di servizio per gli anni 2005, 2006, 2007 e fino al maggio 2008.

Si costituiva il Comune di Catenanuova con memoria depositata il 21.9.2011, chiedendo il rigetto del ricorso per violazione dell'art. 414, 3 e 4 c c.p.c. o in subordine la sua infondatezza, con vittoria di spese e compensi di lite.

AS

All'udienza del 4 ottobre 2011 il Giudice invitava parte ricorrente a integrare la domanda in quanto generica in relazione alle differenze retributive richieste concedendo termine per memoria integrativa.

Ammessi ed espletati l'interrogatorio formale del ricorrente e l'esame testimoniale, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Occorre innanzitutto rilevare che parte resistente non ha contestato l'effettivo espletamento dei compiti indicati dal ricorrente in ricorso bensì la loro legittimità.

In particolare l'ente locale ha fondato il proprio ragionamento su una deliberazione della Giunta Municipale (la n. 539 del 4.12.1990) con la quale fu approvato il regolamento di pronta reperibilità per il Corpo di Polizia Municipale secondo il quale per poter configurare un servizio di pronta reperibilità occorreva che questo fosse organizzato nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale attraverso un ordine di servizio del suo Comandante; e che un servizio organizzato in solitudine da un unico appartenente al Corpo doveva ritenersi nullo.

Ed invero, l'art 416 comma 3° c.p.c. imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio; secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr Cass S.U. n. 761/2002 e Cass n.5526/2002) che questo decidente ritiene pienamente condivisibile, la mancata contestazione, infatti, qualora risulti riferibile a fatti giuridici costitutivi della fattispecie rappresenta in positivo e di per sé l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi rende inutile provarlo in quanto non controverso.

A sostegno del suo assunto l'istante ha anzitutto allegato copiosa documentazione dalla quale si evince la legittima assegnazione degli incarichi e l'effettivo espletamento degli stessi.

Il riferimento principale è alla nota prot. n. 456 del 4.7.2006 del Comune di Catenauova avente ad oggetto "turni di pronta reperibilità". "Con tale nota, indirizzata al Responsabile del Servizio P.M. di Protezione Civile, Ispettore Giacomo Privitera, l'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Catenanuova, Signor Vincenzo Bua, ha dato espressamente incarico al medesimo di predisporre ed eseguire con cadenza mensile il servizio di cui trattasi. Nel conferire tale incarico l'Assessore ha tenuto chiaramente presente il capitolo terzo art. 6 lett. 1, del Regolamento di Protezione Civile, approvato con delibera di Consiglio Comunale (rectius Giunta Municipale) n. 33 del 23 novembre 2005, con il quale si prevede "che i funzionari dell' ufficio di Protezione Civile dovranno assicurare la pronta

*reperibilità;*”; che il Regolamento di pronta reperibilità istituito nell'ambito della Polizia Municipale del Comune di Catenanuova che stabilisce che “...*al fine di assicurare il pronto intervento nei casi di particolare necessità e per qualsiasi altro evento di pubblico interesse che dovesse verificarsi in qualsiasi ora di giorno o di notte, i funzionari degli uffici Comunali di Protezione Civile, compreso il Responsabile del Servizio P.M. di Protezione Civile... concorrono . alla protezione della popolazione, con l'intento d'intervenire tempestivamente al verificarsi di episodi calamitosi ; Ritenuto che, gli episodi calamitosi fanno parte degli eventi di pubblico interesse-Ritenuto un obbligo, per il Responsabile P.M. della Protezione Civile, essere sempre reperibile per tutti gli eventi di pubblico interesse in particolare negli eventi calamitosi, Considerato che il Responsabile del Servizio P.M. di Protezione civile deve ottemperare all' incarico ricevuto dall'amministrazione Comunale, la quale implica una presenza costante nel territorio Comunale....”*

La legittimità dell'incarico conferito al Privitera si fonda poi su provvedimenti di indirizzo politico - amministrativo chiaramente successivi alla delibera citata dal Comune di Catenanuova. Tale è da una parte, la delibera della Giunta comunale n. 27 reg. del 29.03.2005 (cfr. all. i fasc. ricorrente) *avente ad oggetto "Approvazione nuovo organigramma e della nuova struttura organizzativa" laddove espressamente si prevede e si dispone il distacco logistico del servizio di "Polizia Edilizia e ambientale, Protezione civile" presso la sede dell'Ufficio Tecnico comunale, e ciò per garantire "un migliore coordinamento fra la P.M. e l'UTC e, conseguentemente, una maggiore incisività dell' azione amministrativa".* In particolare alla pagina intitolata "STAFF" si legge al sub 4 "Polizia edilizia e ambientale, protezione civile. Personale: PRIVITERA GIACOMO — (sede operativa distaccata presso l'ufficio tecnico)".

Dall'altra , si fonda sul Regolamento di Protezione Civile approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 23.11.2005 ove si legge (art. 3) che il servizio Comunale di Protezione civile è costituito sotto la diretta responsabilità del Sindaco; nel capitolo terzo art. 6 lett. 1 invece risulta: "In tutti i casi di emergenza l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, anche in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali, ed in coordinamento con i componenti del Comitato Operativo Protezione civile di cui al successivo capo quarto, dovrà assicurare: a) la pronta reperibilità, così come prevista e regolamentata dall'art. 23 del C.C.N.L. del 14.09.2000, dei propri funzionari del settore di appartenenza.

E comunque, come ben osservato dal ricorrente, il citato provvedimento dell'Assessore alla protezione civile del 04.07.2006 prot. n. 465 indirizzato espressamente al Responsabile del

Servizio P.M. di Protezione Civile, Ispettore Giacomo Privitera, è certamente successivo alla nota del vicesindaco prot. n. 10328 del 9.12.2005 con cui quest'ultimo invitava alcuni dipendenti tra cui il ricorrente " *a non predisporre altri turni di reperibilità*".

Ancora, il ricorrente ha sconfessato l'obiezione del Comune secondo cui " *il servizio di polizia ambientale e protezione civile non è inserito in alcuna articolazione organizzativa del Comune*" facendo riferimento all'ordine di servizio a firma del sig. Santo Zinna Responsabile Area Amministrativa, (e non invece del Comandante del Corpo di Polizia Municipale) di cui alla nota datata 20.04.2005 prot. n. 3191 inviata per conoscenza (al sig. Sindaco, al Segretario Generale, al responsabile della P.M., al Responsabile dell'Aera Tecnica, al responsabile del Servizio Risorse Umane) avente ad oggetto "Nuova Struttura Organizzativa - Ordine di servizio". Nel suo corpo, tale ordine di servizio fa riferimento alla deliberazione G.M. n. 20 del 09.03.2005 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo organigramma e delle linee d'indirizzo della nuova struttura organizzativa"; e alla deliberazione G.M. n. 27 del 29.03.2005 avente ad oggetto "Nuova Struttura Organizzativa" che distacca il servizio di "Polizia edilizia, ambientale e protezione civile" presso la sede dell'ufficio tecnico comunale, per affinità di materie trattate per garantire un migliore coordinamento tra P.M. e U.T.C...." L'ordine di servizio poi sempre in esecuzione di tale ultima delibera e delle conseguenti direttive dell'Amministrazione con decorrenza immediata, che il responsabile del servizio "Polizia Edilizia, ambientale e protezione civile" Ispettore Giacomo Privitera. *si trasferisca per assolvimento del servizio nel distaccamento presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale.*"

Quanto appena detto vale a dare legittimità alle mansioni svolte dal ricorrente, il quale ha allegato la trasmissione dei turni di pronta reperibilità (vedi all. h fasc ricorrente) documentazione che attesta l'espletamento delle funzioni di responsabile del servizio tra cui il documento del 02.05.2007 prot. n. 3600 avente ad oggetto: "Campagna antincendio Estate 2007 - Trasmissione Ordinanza Sindacale n. 11".

Si tratta di atti che risultano sottoscritti dal ricorrente nella qualità di responsabile del servizio di polizia edilizia, ambientale e protezione civile unitamente al responsabile dell'Area tecnica (arch. Palazzolo) e addirittura al Sindaco del Comune (On.le dott. Mario Mazzaglia, cfr. all. p).

L'espletamento delle mansioni da parte del ricorrente ha poi trovato riscontro nella prova testimoniale.

In particolare il teste Palazzolo Vito Antonio alla domanda relativa al fatto che l sig. Giacomo Privitera ha svolto le mansioni di responsabile del servizio P.M. di Protezione civile per gli anni 2005, 2006, 2007 e fino al maggio 2008" ha risposto "Si è vero anche se *solo a partire dal 2006, lo stesso ha collaborato con sinergia con l'ufficio tecnico anche se distaccato*".

Sul capitolato di prova relativo all'espletamento degli " *straordinari per gli interventi di pronta reperibilità e di Protezione civile per gli anni 2005, 2006, 2007 e fino al maggio 2008*" il teste ha risposto " *Non lo so in quanto era dipendente della Polizia Municipale e non dell'ufficio tecnico però posso dire che lavorava in sinergia con i miei collaboratori dell'ufficio tecnico per problematiche di ambiente, abusivismo e protezioni civile*". " *Il sig. Privitera rilevava la presenza di cumuli di rifiuti o discariche abusive in materia di ambiente. Verificava la regolarità edilizia*"..

In ordine alle dichiarazioni rese dal teste Indelicato si ritiene di considerarle inattendibili ai fini della decisione anche alla luce della nota raccomandata a.r. dell' 01.08.2009 (lettera redatta in periodo non sospetto) indirizzata al predetto sig. Indelicato, il quale a seguito di certificazione medica del 10 dicembre 2008 presentata dal ricorrente, avrebbe tenuto un atteggiamento grandemente ostile da lungo tempo nei confronti del ricorrente.

Alla luce del quadro documentale e dell'esame testimoniale deriva che al Privitera spettano previste come per legge ai sensi dell'art. 17 lett. f CCNL dell'1.4.1999, le indennità di Protezioni civile e l'indennità di responsabilità di servizio per gli anni 2005,2006 2007 e fino al maggio 2008

Ed infatti fino a tale ultima data il ricorrente in buona fede ha svolto le funzioni assegnategli, posto che solo con la delibera della Giunta Municipale del 4.8.2008 n. 90 è stata annullata in autotela solo con la delibera della G.M. n. 27 del 29.3.2005.

Va invece rigettata la richiesta relativa allo straordinario per interventi di pronta reperibilità stante la carenza di prova sul punto e dalla mancata conferma sul punto in sede testimoniale.

Quanto alla indennità di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale ex art. 13 L.R. 17/90 conseguente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7.03.1986 n. 65 a far data dal giugno 2005 fino al maggio 2008, si ritiene che la stessa spetti al ricorrente.

Infatti L'art. 5 della legge 65/1986 prevede che il personale che svolge il servizio di polizia municipale, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria e dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese fra le dette autorità ed il sindaco.

Parte ricorrente a sostegno della propria pretesa ha poi prodotto trasmissioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica di Enna, interventi eseguiti di concerto con altre forze dell'ordine (Carabinieri, Corpo Forestale), rilievi fotografici (in una fotografia risulta pure una voltante dei Carabinieri) verbali di accertamento, relazioni per indagini preliminari eseguite dalla Procura, inequivocabilmente attestanti che il ricorrente ha svolto le funzioni di polizia giudiziaria per il periodo indicato in ricorso e che il pertanto illegittimamente è stato escluso dalla liquidazione delle spettanze sul fondo 13 L.R. 17/90.

Il Comune di Catenanuova è di conseguenza tenuto al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi non versati in relazione alle indennità sopradette e per i periodi sopra indicati.

Alla luce di quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese giuridiche vanno compensate per un terzo e si liquidano come da dispositivo ai sensi de D.M. 55/2014.

#### P.Q.M.

sentiti i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunciando:

- Condanna il Comune di Catenanuova al pagamento in favore del ricorrente della indennità di Protezione civile e dell'indennità di responsabilità di servizio per gli anni 2005,2006 2007 e fino al maggio 2008 ai sensi del CCNL di riferimento; oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condanna il Comune di Catenanuova al pagamento in favore del ricorrente della indennità di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale ex art. 13 L.R. 17/90 a far data dal giugno 2005 fino al maggio 2008 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condanna il Comune di Catenanuova al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi non versati in relazione alle voci retributive e per i periodi indicati in parte motiva;
- Rigetta le altre domande
- Condanna parte resistente al pagamento dei due terzi delle spese di lite che liquida in euro 2.524,33 da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Compensa tra le parti la restante quota.

Enna, 4 marzo 2015

DEPOSITO ALLA CANCELLERIA  
IL PROCURATORE ANTICIPATARIO  
DORA RICORSO

Il Giudice

dot.ssa Anita Siliotti

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

“Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”.

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Lipraveri

nell'interesse di Pravitera Giacomo

Enna, li 12 3 15

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dora Russo

Per autentiche  
Enna 12.5.15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dora RUSSO

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'UNEP, di questo Tribunale a richiesta dell'avv. Filippo Lipiani, ho notificato il su esteso atto, come segue:

- **Comune di Catenanuova** in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale **Piazza Aldo Moro n.15 già Piazza Municipio - 94010 CATENANUOVA (EN)**

**E DI ENNA**  
Giudiziario  
G. Barbera

a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti Sig. Valentini Anna

Enna

14 maggio 2015  
Tribunale di Enna  
L'Ufficiale Giudiziario  
Giovanni Barbera

1. Disporre che l'Ente proponga ricorso in appello innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta – Sez. Lavoro, al fine di richiedere la riforma della sentenza n. 128/2015 emessa dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro in data 12/05/2015;
2. Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e procedere alla scelta del legale di Fiducia, con separato atto monocratico;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

Proposta di Deliberazione n. 103 del 4.8.2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

LI, 04/08/2015.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

LI, 04/08/2015.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
<b>PRESIDENTE</b> COMMISSARIO STRAORD. C.C.		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, .....

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data .....

Li, .....

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal ..... al ..... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ....12,.... comma **2**, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, **4.8.2015**

IL RESPONSABILE



Handwritten signature of the responsible official.